

ORDINANZA N 2 DEL 06/02/2025

Settore:SETTORE POLIZIA LOCALE
Servizio:SETTORE POLIZIA LOCALE

OGGETTO: ISTITUZIONE DEL CANTIERE STRADALE IN VIA DE GASPERI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI

IL COMANDANTE

PRESO ATTO della richiesta della ditta Bolton Manitoba con sede a Nova Milanese in via De Gasperi, tendente ad ottenere l'autorizzazione all'istituzione di un cantiere stradale al fine di procedere con i lavori di riqualificazione della sede stradale previsti dal protocollo d'intesa rep. 89/2023 stipulato fra la summenzionata Bolton Manitoba e il Comune di Nova Milanese;

DATO ATTO che il cantiere, da istituire nel tratto di via De Gasperi in fregio a tutto il perimetro nord della proprietà Bolton Manitoba, comporta necessariamente l'occupazione di una parte della sede stradale e/o marciapiedi per l'esecuzione dell'intervento;

VISTI gli artt. 5 e 7 del D. L.vo 30.04.1992 n. 285, Codice della Strada;

VISTO il D.P.R. 16.12.1992 n. 495, Regolamento d'esecuzione e d'attuazione del Codice della Strada e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art. 107 del T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. L.vo n° 267 del 18.08.2000;

VISTO il DM del 10 luglio 2002, Disciplinare tecnico per l'esecuzione dei lavori su strada

RITENUTO che, per motivi di sicurezza pubblica e per consentire il regolare svolgimento dei lavori, si rende necessario istituire temporaneamente limitazioni alla circolazione stradale in relazione alla presenza del cantiere;

ORDINA

che, nel periodo compreso fra l'11 febbraio e il 31 maggio 2025, venga istituito il cantiere stradale in via De Gasperi, nel rispetto di quanto stabilito dal DM 10/07/2002.

Al fine di non intralciare il normale traffico veicolare con le manovre dei mezzi d'opera, le lavorazioni sono consentite dalle ore 9.00 alle ore 17.00. Nelle sole giornate di sabato, in caso di particolari esigenze da comunicare preventivamente al Comando di Polizia Locale e previo assenso di quest'ultimo, l'orario di lavorazione è eventualmente anticipabile alle ore 7.30.

Il cantiere dovrà essere istituito con occupazione non contemporanea di entrambi i lati della carreggiata e con salvaguardia del doppio senso di circolazione da attuare con moduli di corsia non inferiori a mt 3.50 ciascuno.

Lungo tutto il tratto interessato dai lavori, contraddistinto dalla relativa segnaletica di inizio / fine cantiere, sono istituiti il limite massimo di velocità di 30km/h ed il divieto di sosta permanente con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata.

Il marciapiede è interrotto nei tratti oggetto di lavorazione ed i pedoni devono essere deviati sul marciapiede del lato opposto.

Che, in ogni caso, vengano predisposte opportune indicazioni per deviazioni di percorso alternativo al tratto interessato dai lavori, con ubicazione nei seguenti punti: Assunta/La Malfa; Assunta/Moro; Per Incirano/Caravaggio; Oberdan/Caravaggio.

Il richiedente richiamato in premessa, in forma diretta o per il tramite della ditta alla quale viene affidata l'esecuzione delle lavorazioni, è incaricato di osservare la presente ordinanza provvedendo alla posa della segnaletica stradale prevista dal Regolamento d'esecuzione del C.d.s. e dal D.M. 10/07/2002, in relazione a quanto disposto.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga notificata agli interessati e pubblicata all'Albo Pretorio a cura degli Uffici competenti.

Gli Agenti di cui all'art.12 del D.Lgs 30.04.92, n.285, Codice della Strada, sono incaricati del controllo della stessa affinché gli utenti della strada rispettino gli obblighi relativi, applicando in caso di inosservanza la sanzioni previste dall'art.7 del Decreto Legislativo citato.

A norma dell'art.3, comma 4, della Legge 07.08.90, n.241 si avverte che avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6/12/71, n.1034, chiunque vi abbia interesse, entro 60 giorni dalla pubblicazione, potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione della legge al T.A.R. della Lombardia.

IL COMANDANTE
Cosimo Tomasso

(atto sottoscritto digitalmente)